



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

EMENDAMENTO A 0019 02/05/2022 <i>(numero e data presentazione a cura degli uffici)</i>	PARERE COMMISSIONE (Art. 102, comma 10, Reg.)	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE PRIMA COMMISSIONE (Art. 103 Reg.)	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	DINIEGO DI ACCETTAZIONE (Art. 104 Reg.)	<input type="checkbox"/>
	APPROVATO <input type="checkbox"/> RESPINTO <input type="checkbox"/> RITIRATO <input type="checkbox"/> PRECLUSO <input type="checkbox"/>	<i>(a cura degli uffici)</i>

PROGETTO DI LEGGE / REGOLAMENTO n. 115 Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali
--

PRESENTATORI ⁽²⁾ Lanzarin Manuela
--

TITOLO ⁽³⁾	CAPO	SEZIONE	ARTICOLO	RUBRICA	COMMA	LETTERA	NUMERO	ALLEGATO

<input type="checkbox"/> SOPPRESSIVO	<input type="checkbox"/> SOSTITUTIVO	<input type="checkbox"/> MODIFICATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> AGGIUNTIVO
---	---	--	---

Art. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023)

- La denominazione del Paragrafo: "Definire strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti" del Capitolo 13 "Il Governo e le politiche per il personale" della Parte Seconda dell'Allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", è così modificata: "Definire strumenti per affrontare la carenza di medici".
- Dopo il sottoparagrafo "Valorizzazione della professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale" del Paragrafo "Definire strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti" del Capitolo 13 "Il Governo e le politiche per il personale" della Parte Seconda dell'Allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", è aggiunto il seguente:
 "Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale

 In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, aggravata dagli effetti della recente emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di scongiurare la possibilità di interruzioni di pubblico servizio nell'assistenza territoriale le aziende del servizio sanitario regionale possono prevedere nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale un massimale di scelte fino ad un massimo di 1000 assistiti per il primo anno, e di 1200 assistiti per gli anni successivi al primo.
 Le ore di incarico di assistenza primaria risultanti dalla convenzione sottoscritta dal medico iscritto al

corso di formazione specifica in medicina generale con l'azienda saranno computabili quali attività pratiche del corso.

Relazione

Il presente articolato, che trova origine nelle note difficoltà di assicurare copertura assistenziale primaria territoriale, anche al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, permette di incrementare il massimale degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, contemperando le necessità formative, fino ad un massimo di 1000 assistiti per il primo anno, 1200 per gli anni successivi. Attualmente in Regione del Veneto i corsisti di medicina generale con incarico temporaneo sono n. 67 con n. 41.269 scelte.

L'Accordo Collettivo Nazionale Medicina Generale 18.06.2020 prevede, per gli incarichi temporanei previsti dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni, che le Regioni possono prevedere limitazioni al massimale degli assistiti e che in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti a carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le regioni in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30% secondo modalità da definire nell'AIR.

Pertanto, la proposta supera il massimale previsto nell'Accordo collettivo. Tuttavia, per la formulazione letterale dell'Accordo in termini di facoltà per le regioni di agire sul massimale e anche alla luce dell'articolo 48 comma 3 n. 5) della legge 833/1978 che consente alle regioni per i medici di medicina generale di autorizzare deroghe in aumento in relazione a situazioni locali, si potrebbe ravvedere un margine di discrezionalità in capo alle regioni stesse nella materia.

Inoltre, la possibilità per le regioni di introdurre una disciplina che abbia l'effetto di porre rimedio a situazioni di carenza di medici, emersa in particolare in occasione della pandemia, sulla base di un quadro normativo della normativa statale in evoluzione è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 36/2022 relativa proprio al Piano socio sanitario 2019-2023 della Regione Veneto (in tale sentenza la questione di illegittimità costituzionale riguardava la norma che consente di stipulare contratti di lavoro autonomo per far fronte alla carenza di medici specializzati, che la Corte ha dichiarato inammissibile).

In tale sentenza la Consulta, richiamando le recenti disposizioni emergenziali (tra cui il comma 1 dell'art. 9 del dl 135/2018 che consente ai medici in formazione in medicina generale di partecipare all'assegnazione di incarichi convenzionali) ha evidenziato il quadro evolutivo della normativa statale sull'emergenza sanitaria e la relativa flessibilizzazione dei requisiti, sottolineando come la normativa regionale censurata è stata determinata proprio da ragioni di carenza di personale, e che con tale normativa occorre oggi confrontarsi.

L'ASSESSORE
On. Manolis Lanzarin

Firma dei presentatori

- (1) Indicare il numero e il titolo; il titolo può essere sintetizzato.
- (2) Cognome dei presentatori, indicando l'eventuale ruolo di relatore o correlatore; gli emendamenti a nome della Giunta regionale sono presentati dal Presidente della Giunta, o in sua assenza dal Vicepresidente, dall'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o dall'Assessore competente per materia. I consiglieri possono presentare emendamenti fino alle ore 12,30 del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, solo i relatori, i correlatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo cui sono riferiti (artt. 68 e 102, commi 4, 5, 6 e 9, Reg.).
- (3) Ci si può riferire sia al titolo del progetto di legge che alla specifica partizione interna dell'articolato.